

Mis arreos son las armas, mi descanso el pelear...

Quante leggi sulle armi sono in vigore in Italia?

Le leggi in Italia sono tante, nessuno sa quante di preciso, forse 250.000. In materia armi e esplosivi siamo più fortunati, le principali sono “solo” 150 e coprono un arco temporale che va dal 1930 ad oggi. Norme non coordinate fra loro, che usano termini tecnici mescolati a termini di uso corrente in maniera impropria, scritte spesso da soggetti che non sapevano la differenza tra un fucile e una zappa...

Cerchiamo dunque di capirci qualche cosa, partendo dalla definizione di arma data dalla legge e dei tipi di armi dalla medesima previsti, per proseguire toccando gli argomenti che mi sono parsi più suggestivi o utili.

Armi proprie e improprie

Il legislatore italiano ha cercato di dare una definizione che fosse valida per ogni tipologia di arma, ma senza riuscirci. Sono armi proprie quelle la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona. Lo dice l'art. 30 tulp. Improprie quelle che, pur non essendo nate per quello scopo, possono essere utilizzate egualmente per offendere l'uomo. E all'apparenza la definizione sembrerebbe reggere. Ma la realtà è diversa. Infatti un fucile da tiro non nasce per offendere l'uomo, ma ci riesce benissimo! Ed allora il legislatore se l'è cavata aggiungendo un “o che comunque possono essere utilizzate per offendere la persona”. In pratica una definizione non c'è. Di recente il legislatore eu ha definito le armi da fuoco (le uniche effettivamente rilevanti ai fini della pubblica sicurezza) come quell'oggetto progettato ed in grado di espellere una pallottola attraverso una canna per mezzo di un combustibile propellente (direttiva eu 477/91 come modificata 18/04/2008).

Armi lunghe e corte

Sono lunghe le armi che hanno una canna lunga almeno 30 cm e misurano complessivamente almeno 60 cm. Anche qui la fonte è la direttiva. Sono corte le altre. Non si misura il calciolo ripiegabile.

Armi da guerra

Le armi da guerra (art. 1 L.110/1975) sarebbero quelle che, per la spiccata potenzialità offensiva, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali od estere per l'impiego bellico. Le armi comuni sarebbero le altre.

La definizione in realtà non definisce nulla ed è un insieme di banalità e di assurdità. Alcuni esempi: cosa vuol dire spiccata potenzialità offensiva? Difficile dirlo. E se un'arma non viene adottata da nessun esercito, come si scopre se “potrebbe” essere adottata? E chi è in grado di dire se un'arma sia o meno in dotazione ad un esercito di un piccolo paese dall'altra parte del globo? Lo stesso fucile poi, potrà essere modernissimo per uno stato molto arretrato, ma obsoleto per la superpotenza di turno.

Forse anche per questo il legislatore aveva previsto il catalogo nazionale delle armi da fuoco comuni. Cioè un elenco infinito di armi comuni, a ciascun modello delle quali era dato un numero di catalogo. Quelle non catalogate erano da guerra (oppure erano entrate in commercio prima del 1979 o erano in attesa di catalogazione). Il catalogo da alcuni anni è stato abolito e, francamente, non se ne sente la mancanza. In effetti era un'opera mastodontica, in continua crescita, ma che non permetteva comunque di risolvere rapidamente il dilemma: è da guerra o è comune? Sarebbe un po' come se il ministero dell'interno volesse schedare gli incensurati (armi comuni) per poter meglio individuare i pregiudicati (armi da guerra).

E allora, sia pure con la lentezza che le è propria, ci ha messo una pezza la giurisprudenza, secondo cui sono armi da guerra (oltre alle bombe, ai gas micidiali, alle armi pesanti) le armi portatili che sparano a raffica (automatiche); a queste vi aggiunge qualche raro caso di arma lunga semi-automatica che però consente lo stesso una notevole celerità di tiro. Venendo al concreto: non

possono mai essere da guerra le armi bianche, quelle antiche, le armi ad anima liscia, le pistole e i revolver. Sono da guerra le armi automatiche (mitragliatori, mitragliatrici, fucili da assalto e simili). Il legislatore europeo fornisce invece un elenco di armi vietate, tra cui ricomprende quelle a raffica, quelle che sembrano un altro oggetto e quelle demilitarizzate.

Caso a parte le bombolette di gas per difesa personale. Quelle al peperoncino non sono armi e sono vendute ai maggiorenni in confezioni di limitate dimensioni. Quelle che contengono gas CS (cioè lacrimogeno come quello che usano gli agenti di P.S. per disperdere le “folle in tumulto”) per la giurisprudenza della Suprema Corte sono armi comuni da sparo. Per la Procura ed il Tribunale di Ivrea sono armi da guerra, in quanto gas micidiali. Sbagliano entrambi. Le bombolette non sono certo armi da sparo, poiché non sparano nessun proiettile. La Cassazione parte dall'art. 2 comma III della 110 che parla di armi ad emissione di gas. Ma queste sono le armi che espellono un proiettile usando gas compressi (co2 di solito) che nulla hanno a che vedere con le bombolette! E le bombolette di gas CS non sono da guerra perché non sono letali (infatti non uccidono, salvo rari casi di allergie, ma allora anche un profumo o una vernice sono armi da guerra). Prova ne sia che in molti paesi della U.E. sono di libera vendita. E allora? Potrebbero essere al massimo oggetti atti ad offendere e quindi ricadere sotto all'art. 4 L.110/1975.

Armi comuni

Tutte le armi che non sono da guerra. Esse sono ripartite in antiche e moderne, bianche e da sparo, sportive, da caccia, e comuni in senso stretto. Veniamo quindi ad esaminarle.

Antiche

Sono tali quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890 (art. 10 L110/1975). Ma all'art. 4 del DM 14/04/1982 si parla di “modelli anteriori al 1890”. E allora? Se ho un revolver mod. 1889 costruito nel 1894 è antica o comune? Il buon senso (e un certo art. 3 della Costituzione) mi fanno propendere per la prima soluzione. L'arma del 1889 è identica a quella del 1894 e quindi non avrebbe senso trattarle diversamente (in punto pena, molto diversamente!). La Cassazione, però, non è di questo parere. Ma Questure e Stazioni CC accolgono senza fiatare denunce di armi antiche di modello anteriore al 1890, ma fabbricate dopo...

Alle armi antiche non si applicano le leggi speciali, ma solo gli articoli del c.p., quindi sono comunque reati contravvenzionali e obblazionabili. Le parti di armi antiche non sono da denunciare e sono di libero porto e detenzione.

In verità per le armi antiche ad avancarica ci sarebbero altre frecce al nostro arco: infatti le repliche di dette armi dal 1999 sono di libera vendita. Quindi la stessa arma, se fabbricata nell'800, è considerata arma, va denunciata, va acquistata col porto d'armi etc. Se fabbricata oggi (e quindi nuova, senza aver subito le ingiurie del tempo, e con controllo qualità scientifico) è venduta senza formalità ai maggiorenni. Il che è in palese contrasto con l'art. 3 Cost (ancora lui!).

L'Italia è l'unico paese d'Europa che considera le armi bianche ed antiche ancora armi ai fini delle leggi di P.S., pretendendo denunce, licenze di collezione, controlli etc. Poi basta andare in Francia, in Svizzera, in Austria, in Inghilterra (o su internet) e si trovano sulle bancarelle. In verità si vedono anche in Italia su internet e sulle bancarelle, con buona pace della Polizia Postale e dei CC (che immagino abbiano cose più importanti da fare).

Bianche

Regime simile a quello delle armi antiche, vanno denunciate. Unica specificità: non vanno denunciate quelle che sono “inidonee a recare offesa per difetto ineliminabile della punta e del taglio” (art. 5 L. 36/1990). Cosa vuol dire? Il buon senso mi fa pensare che se non tagliano e non pungono non sono armi. Se però il sovrintendente di turno è pignolo, potrà facilmente sostenere che il filo e la punta, con una semplice lima, possono essere rifatti e quindi non vi è nulla di irreversibile! Quelle moderne, anche se non hanno filo e taglio resterebbero armi...

Altro aspetto di un qualche interesse, sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione, poiché ogni arma propria bianca ha un corrispettivo fra gli strumenti atti ad offendere che sono liberi... (la

sciabola il machete, l'alabarda l'ascia, la baionetta il coltello etc.).

Sportive

Anche qui manca una definizione chiara. In verità le armi sportive esistono solo in Italia. La ragione è che sono consentite solo 3 armi comuni fuori collezione (e quelle in collezione non sono facilmente usabili); il che significa vietare lo sport del tiro a segno con le armi corte. La soluzione meno ipocrita sarebbe stata quella di aumentare il numero delle comuni detenibili. Invece si sono inventati le armi sportive che sono consentite fino a 6. Le sportive sono quelle definite tali dal catalogo (prima) da apposito ufficio presso il banco di prova (oggi). In realtà sono sempre pistole o revolver, che si distinguono dagli analoghi modelli comuni per dettagli secondari (impugnatura anatomica, tacca di mira più precisa, canna più lunga e simili). Quindi a ben guardare in Italia si possono detenere, senza licenze di collezione, sino a 9 armi comuni corte (ma tanto 6 sono per sport...).

Da caccia

sono solo le armi lunghe (non si può andare a caccia con una pistola); se ad anima liscia non devono essere di calibro superiore al 12. Se rigate non sono da caccia se di calibro inferiore al 5,6 mm qualora abbiano un bossolo inferiore ai 40 mm di altezza. Per calibro 12 si intende il calibro inglese: non sono 12 mm ma 12 è il numero di palle sferiche che si possono fare con una libbra inglese di piombo. Quindi più il numero è alto più il calibro è piccolo. 12 equivale a circa 18 mm di diametro. Non possono più essere usate per la caccia le armi lunghe che assomigliano ad un'arma da guerra. Ma se erano denunciate come da caccia prima del 2010, allora per il detentore tali rimangono in denuncia ma non può usarle per andare a caccia. Se le vende diventano armi comuni in senso stretto. La cosa è tratta dalla normativa u.e. Ma cosa significa arma che assomiglia ad un'arma da guerra? Non si capisce molto bene... Di solito sono simili esteticamente ad un fucile d'assalto (M16, AK47 etc.). Ma se le dipingo di rosso sono sempre somiglianti? Pare di sì...

Si possono usare in armi da caccia calibri per pistola (se superiori al .22 cioè 5.56 mm). Ma le cartucce per pistola tali sono e restano (non se ne possono avere più di 200 in denuncia).

Si può andare a caccia con un'arma antica? Certamente, non vi sono ostacoli, se ha un calibro per arma da caccia. Idem per repliche ad avancarica.

E con una balestra o con l'arco? Con la balestra è vietato. Con l'arco è consentito. Perché? Non chiedetemelo! Forse si è pensato che la balestra sia più facile da imparare ad usare rispetto all'arco, ma anche questa non mi pare una ragione valida.

E con il falco? La caccia coi rapaci è consentita, ma, come per l'arco, occorre avere la licenza che non danno se non si ha il porto d'armi ad uso caccia....

E con armi ad aria compressa? E' vietato.

Ad aria compressa

Sono le armi che sfruttano per imprimere energia ad un proiettile non la combustione delle polveri ma la compressione dell'aria. Se hanno una potenza inferiore a 7,5 joule sono di libera vendita e detenzione. Se di potenza superiore sono o armi comuni o sportive. Cosa conferisce potenza all'arma? La molla che comprime l'aria tramite uno stantuffo dotato di guarnizioni di gomma che scorre in un tubo. Se si cambia la molla (che non è una parte essenziale e comunque le parti delle armi ad aria compressa da sole non rilevano e quindi non è di per sé soggetta a vincoli) la potenza cambia. Ci saranno pertanto armi di potenza nominale superiore a 7,5 joule che in realtà non li superano (per ruggine, guarnizioni screpolate, molle infiacchite) e viceversa. Nei viceversa (cambio di molla per aumentare la potenza) si incorre in numerosi reati: la detenzione di arma comune senza denuncia ma anche l'alterazione di arma. Le armi di libera vendita sono infatti bancate e registrate indicando anche il numero di spirali della molla e il diametro del filo che la compone. Però non è indicato il materiale della molla, quindi un certo margine di manovra ci sarà sempre...

Armi comuni di cui è vietata la vendita

Sono le armi corte semiautomatiche in calibro 9 mm parabellum, le armi corte con capacità superiore a 15 e quelle lunghe con capacità superiore a 5.

Delle 9 parabellum è vietata la vendita, non la cessione. A rigore è possibile pertanto permutarle, donarle, ereditarle. Il 9 mm parabellum (o 9 x 19 laddove 9 è il diametro nominale della palla, e 19 l'altezza del bossolo) non è vietato, infatti è consentito nei revolver o nei fucili. E' poi dimensionalmente uguale al 9 mm glisenti che è altrettanto consentito. Perché vietare le armi in quel calibro? E' il calibro delle armi delle forze dell'ordine e dell'esercito. Fino a qualche anno fa erano considerate da guerra. Il ministero pare abbia giustificato tale decisione col fatto che così, sulla base del rilevamento dei bossoli sul terreno degli scontri a fuoco, si riescono a distinguere subito i colpi esplosi dalle Forze dell'Ordine da quelli esplosi dagli altri. Come giustificazione lascia alquanto a desiderare.

Quanto alle armi con capacità superiore ai limiti occorre distinguere: se hanno serbatoio fisso esse sono vietate. Se hanno serbatoio mobile è vietato il serbatoio (*vulgo* caricatore) ma non l'arma che quindi, senza serbatoio, può essere detenuta.

Domanda: e il fucile italiano mod. 1891? Ha lastrina di caricamento da sei cartucce, ma è necessario camerarne almeno una e quindi nel serbatoio fisso ne restano 5. Staremo a vedere... Per ora lo si vende e lo si compra senza che nessuno dica nulla.

Quelle già detenute possono essere conservate. Non vi è sanzione per il privato che vende e nemmeno è prevista la confisca. Ma chi acquista può denunciare l'arma? Direi di sì, ma specificando che ha più di 5 colpi e quindi c'è il rischio che gli revochino ogni licenza perché ha contravvenuto ad un divieto previsto dalla legge, seppur senza sanzioni.

Armi comuni in senso stretto

Sono le armi corte non sportive, le armi ad aria compressa con potenza superiore a 7,5 joule, le armi lunghe non sportive in calibro non consentito per la caccia.

Armi inerti

Sono ex armi, cioè disattivate. Vi sono vari tipi di disattivazione, empirica (ma se tutte le parti essenziali sono disattivate non commetto nessun reato: però mi ci vorrà un perito per dimostrarlo); fatta secondo le norme anni '90 per cui le parti principali si possono ancora muovere; fatta secondo le direttive ue con certificato e parti inamovibili. Non vi è obbligo di procurarsi il certificato per disattivazioni precedenti.

L'erede che non vuole prendere il porto d'armi può farsi disattivare l'arma ereditata? Certamente sì, ma se è arma antica, artistica o rara prima deve passare dalla soprintendenza: quindi deve consegnare l'arma ad un armiere, che la deve portare a Torino, dove al massimo ne prendono 5 per armiere per ogni volta; quindi alla fine i costi superano il valore dell'arma sana.

E se l'erede rinuncia e la versa alla Questura? La mandano alla rottamazione presso la competente direzione di Artiglieria dell'esercito. Ma prima tutte le armi devono essere schedate e fotografate dalla Questura per mandare il tutto alla sovrintendenza che autorizzi la rottamazione, vietandola per le armi rare e artistiche. Il che sulla base di una fotografia e di una scheda! Quelle che sono tali saranno inviate ai musei, previa disattivazione. Il che equivale quasi a distruggerle. Il risultato: armi da rottamare accatastate nelle questure, pure nei bagni. In attesa della schedatura e del responso della sovrintendenza (che spesso si intende di armi come io mi intendo di pizzi e ricami).

Oggetti che somigliano alle armi senza esserlo.

Sono le pistole cosiddette scaccia cani o a salve, le armi finte o giocattolo. Vi è una variegata disciplina che riguarda le modalità di costruzione e vendita (tappo rosso, volata dipinta di rosso, impossibilità di essere trasformate in arma, canna occlusa etc.). Sono norme che valgono solo per i commercianti. Sono norme che in Europa non trovano eguali. L'utente fa un po' quel che gli pare.

Ma attenzione ne è vietato il porto se non per giustificato motivo. Ma quale può essere il giustificato motivo? Molto spesso è in re ipsa. Se porto una scaccia cani è perché penso che, se incontro un cane mordace, potrei farlo fuggire con essa, non devo dimostrare che c'era la probabilità che il cane fosse sulla mia strada... Se ho armi giocattolo le avrò per giocare, ma superata una certa età, sarà dura convincere i CC, per quanto vi siano pseudo sport che usano armi giocattolo...

“Armi” soft – air e Paint ball.

Le prime non sono armi e sono libere se di potenza non superiore a 1 joule. Si tratta di oggetti atti a sparare pallini di gomma o plastica tramite una bomboletta di gas compressi (di solito CO2).

E se supera 1 joule? Non vi è regolamentazione alcuna... Ma per analogia con le armi ad aria sotto i 7,5 non dovrebbe essere considerato arma...

Le paint ball invece sparano capsule di plastica molle piene di vernice. All'impatto la plastica si lacera e macchiano. Erano vietate, ora sono libere quelle ad anima liscia, non automatiche con potenza inferiore a 7,5 joule. Quelle che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 e non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri, non sono armi, ma possono essere usate solo per ragioni agonistiche. Vi è però solo una sanzione amministrativa da 500 a 3000 euro. Ma manca il regolamento attuativo e comunque qualcosa che spieghi cosa è amatoriale (sotto i 7,5 joule) e cosa agonistico. In fondo è agonistica anche la gara scapoli-ammogliati.

Repliche di armi antiche ad avancarica.

Sono armi ad avancarica della canna, che riproducono armi antiche. Non è necessario siano uguali ad un'arma antica ben individuata. Ad oggi sono di libera vendita e detenzione per i maggiorenni. Quelle nuove, le possono commerciare solo gli armaioli. Il porto è consentito per giustificato motivo. Ma francamente non vedo quale motivo possa essere giustificato. Non la caccia (devo comunque avere la licenza e il porto d'armi). Non il tiro a segno in campagna, poiché devo avere la polvere e per acquistarla devo avere un porto d'armi... Forse le manifestazioni folkloristiche in costume o in divisa.

Oggetti atti ad offendere.

L'art. 4 della Legge 110/1975 dice che non possono essere portati senza licenza fuori dalla propria abitazione o dalle sue pertinenze i seguenti oggetti:

armi: non sono quelle da fuoco, nemmeno antiche, e nemmeno le bianche (c'è la legge del '67 o l'art. 699 c.p.). Ma allora quali sono? Non si capisce molto, direi quelle improprie non ricomprese nell'elenco seguente.

Mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici ed altri apparecchi in grado di dare una scossa

Questi oggetti non possono essere portati mai, salvo licenze (che peraltro non esistono).

Bastoni con puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche. A questi si aggiungono gli oggetti riproducenti armi e i puntatori laser.

Possono essere portati ma solo se c'è un giustificato motivo.

Altri strumenti, non armi da punta o da taglio, che per le circostanze di tempo e di luogo possano essere chiaramente utilizzati per l'offesa alla persona.

Ad esempio un martello, un cubetto di porfido. Ne è consentito pertanto il porto, anche senza giustificato motivo, a meno che non vi siano circostanze di tempo e di luogo tali da far pensare in maniera evidente che siano portati per offendere la persona. Se vi sono tali circostanze però può sempre esserci il giustificato motivo.

Quindi se porto un martello in Tribunale e mi fermano potrebbero esserci le circostanze e starà a me fornire un giustificato motivo (devo appendere un quadro al C.d.O!).

Il manganello è un'arma propria? Per la Cassazione no, (sez. I Penale, sentenza 20 gennaio - 3 luglio 2017, n. 31933), in quanto la sua destinazione non è solo l'offesa alla persona ma anche altro (allontanamento o separazione di due persone). Criterio criticabile: anche un fucile può essere usato per dividere due persone, ma la sua funzione principale è un'altra. In ogni caso ricadrebbe non sotto all'art. 699 c.p. ma sotto all'art. 4 L.110/75, il che vuol dire che si può detenere liberamente ma non si può portare. D'altro canto sono liberamente venduti in ogni dove e sino ad ora erano puniti solo i detentori ma non i venditori...

Porto e trasporto

Anche qui nessuna definizione data dalla legge ma solo dalla giurisprudenza. Il porto si ha con l'arma pronta all'uso, con possibilità di impugnarla nell'immediato o compiendo operazioni della durata di una o due decine di secondi. Quindi il coltello nella tasca, nella borsa, nel portabagagli dell'auto, nel cruscotto, nella valigia è comunque portato. Per trasporto si intende il trasferimento fuori dall'abitazione in maniera che non ne sia possibile un facile utilizzo. Quindi arma o coltello chiusi dentro una custodia con chiave o combinazione, smontati, imballati in un pacco e simili.

Tuttavia il buon senso suggerisce che per armi da fuoco moderne vadano adottate tutte le precauzioni del caso per cui non vi sia il minimo dubbio che si tratti di trasporto (ad esempio da casa al poligono per chi ha il porto d'armi per il tiro a volo). Meno precauzioni sono necessarie per armi bianche o antiche ed ancor meno per gli strumenti atti ad offendere. Questi ultimi possono essere anche portati per giustificato motivo. Quindi se vado a fare il campeggio potrò avere con me un coltello, utile per cucinare, per tagliare corde etc. La prudenza però suggerirebbe di non uscire di casa col coltello alla cintola ma di trasportarlo sin sul luogo del campeggio (non sarebbe facile convincere un Carabiniere e poi un magistrato del fatto che il porto era giustificato).

A differenza di quanto sostiene la giurisprudenza (anche ad Ivrea) la giustificazione non deve necessariamente risultare dal verbale dei CC, ma può essere indicata anche dopo (è chiaro non basterà inventarsene una, ma occorrerà in qualche modo dimostrarla). Certo se sono uscito di casa con una pagnotta e un salame e li ho affettati con il coltello e mangiati, sarà complicato dimostrare che il coltello mi serviva per fare merenda...

Le cartucce.

Ai fini della legge penale rileva solo la differenza tra cartucce da guerra e comuni oltre a quella tra cartucce per arma corta e lunga. Sono da guerra quelle esplosive, perforanti, traccianti o che contengono gas velenosi e naturalmente sono vietate. Sono comuni le altre. Una certa giurisprudenza, anche di Cassazione, considera parti di arma da guerra i bossoli sparati col marchio Nato sul fondello. Naturalmente non ha senso, se si pensa che i bossoli sono di libera vendita e quelli militari sono identici a quelli civili, salvo che per le scritte incise sopra!

C'è chi ha sostenuto che, essendo marchiati, appartengono all'esercito e quindi si tratta almeno di ricettazione. Tuttavia l'esercito non ricarica i bossoli usati ma li manda in fonderia (oggi) li butta via (sino a ieri), ergo chiunque ne può possedere legittimamente (intorno ai poligoni militari se ne trovano a cataste: se lo facessimo noi sarebbe deposito non autorizzato di rifiuti speciali pericolosi, ma questa è un'altra storia).

Sono cartucce per arma corta quelle che si possono sparare in una pistola o in un revolver, anche se per ipotesi siano utilizzabili anche in un fucile. Le 22 LR (Long Rifle) sono nate per fucile ma sono da considerarsi per arma corta.

Parti di arma.

Dice l'art. 30 TLPS che le armi e le parti di esse di cui all'art. 1Bis, comma 1, lett. B del D.L.vo 527/92 devono essere denunciate. Tale disposizione si riferisce a quei pezzi specificamente progettati per un'arma da fuoco e indispensabili al suo funzionamento: segue un elenco non

esaustivo che indica canna, fusto o carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore e il blocco di culatta. Il buon senso induce di ritenere che quelle parti che pure hanno quei requisiti ma che nelle armi disattivate o a salve di ultima generazione non sono toccate (calcio in legno, grilletto e congegni di scatto) non possono comunque essere considerate parti di arma.

Quindi le parti di armi bianche, antiche o ad aria compressa sono libere (anche una lama senza impugnatura? Direi di sì ma è un oggetto atto ad offendere quindi meglio non portarselo appresso senza giustificato motivo).

Detenzione di armi, di cartucce, di polveri.

Le armi (e le parti di arma comune da sparo) devono essere denunciate entro 72 ore dall'acquisto.

Delle cartucce e della polvere non ne deve essere denunciato l'acquisto ma la detenzione. Pertanto se si utilizzano nelle 72 ore non vanno denunciate. Parimenti non vanno denunciati i reintegri (se ho in denuncia 100 cartucce e le sparo e ne ricompro 100 o anche solo 50).

Vi sono dei limiti al numero di cartucce detenibili: 200 per arma corta, 1500 per arma lunga a palla intera o spezzata ovvero sino a 5 kg di polvere.

Sono detenibili senza denuncia sino a 1000 cartucce da caccia a palla spezzata (pallini o pallettoni): bisogna però avere un'arma in denuncia. La legge non prevede che l'arma in denuncia sia da fuoco o che sia nel calibro delle cartucce detenute. C'è una remota sentenza di Cassazione che consente la detenzione della polvere necessaria a caricare le 1500 cartucce (poco meno di due kg); ma è meglio non farci troppo affidamento.

La legge non vieta la detenzione di cartucce in calibro diverso da quello di armi detenute ma molte questurazioni si comportano come se tale divieto ci fosse. Il loro ragionamento ha una certa logica: se non ho l'arma adatta ad usarle non me ne faccio nulla e quindi le detengo con secondi fini illeciti. Non è contemplata la collezione di cartucce. E se un collezionista fortunato trova per caso in una armeria cartucce rarissime di un'arma che non ha ancora, ma che conta di acquistare... ..meglio mettersi il cuore in pace e lasciarle dove si trovano! Oppure acquistarle senza polvere previo smontaggio...

Ritrovamento di armi.

Chiunque trova un'arma è tenuto (L.110/1975 art. 20) a consegnarla alla stazione CC competente. La legge autorizza la consegna e quindi il porto. Se però uno trova i CC per la strada e ti trovano l'arma in auto sarà difficile convincerli che la stavamo portando in caserma...

La ricarica.

E' consentita la ricarica casalinga delle cartucce che non è prevista e non è vietata da nessuna norma. Essa è necessaria a chiunque voglia fare del tiro di precisione ed è consigliata a chi voglia risparmiare. Le cartucce ricaricate dovrebbero essere denunciate entro 72 ore dalla loro "nascita". Dico dovrebbero perché nessuno è in grado di dire quando le ho ricaricate e quindi potrò sempre dire che le ho fatte la sera prima. E' chiaro che però dovrò avere in denuncia un certo quantitativo di polvere da sparo e un residuo quantitativo tale da giustificare la mia ricarica. Inoltre non potrò comunque mai detenere un numero maggiore di quello massimo consentito. Vi è una sentenza del Tribunale di Torino che sostiene che, se io ricarico oggi, per sparare domani, posso superare quel limite. Poiché non si tratterebbe di detenzione che scatterebbe solo dopo le 72 ore. Ma mi pare una forzatura (e l'imputato è stato molto fortunato).

La custodia

Ad oggi la legge prevede un generico dovere di custodia delle armi. Il che significa naturalmente che non devono essere lasciate in mano a soggetti che potrebbero abusarne (bambini, incapaci, ubriachi); che l'arma non può essere lasciata in un'auto parcheggiata; che deve essere detenuta in una casa dotata di normali chiusure. La giurisprudenza sul punto è assai più severa: le misure di custodia richieste ex post sono assai più impegnative, ad esempio armadio blindato o cassaforte e allarme. Spesso nelle licenze di collezione armi comuni vi sono specifiche misure di sicurezza. Ma

se detengo l'arma per la difesa abitativa come posso lasciarla dentro ad un armadio blindato?

In caso di furto poi vi è quasi una responsabilità oggettiva: dato che te le sei fatte rubare le misure di custodia erano inadeguate anche se avevi misure di sicurezza degne di una banca...

La legge non prevede alcuna custodia per le parti di arma: ergo una pistola senza una parte essenziale potrebbe anche essere lasciata in auto (ma non lo consiglio!).

Per quali ragioni il porto d'armi può essere revocato (o non rilasciato)? Una breve incursione nel diritto amministrativo.

Il TULPS lascia alle Autorità di P.S. ampia discrezionalità in merito. In linea di massima un cittadino incensurato e sano di mente dovrebbe poter ottenere il porto d'armi per la caccia o per lo sport. Per quello per difesa personale occorre un giustificato motivo e ne riconoscono pochi.

In generale però basta pochissimo perché non sia concesso o sia revocato. Una guida in stato di ebbrezza, il mero abuso di sostanze alcoliche, una querela poi rimessa... A volte basta anche il CED positivo (ad esempio procedimento pendente e archiviato). Quindi meglio pulirlo prima di fare istanza!

E la riabilitazione serve a qualche cosa?

Siamo sempre al TULPS, agli artt. 11 e 43. Il primo prevede il divieto o la revoca per chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non abbia ottenuto la riabilitazione.

Giurisprudenza del CDS ci dice che in questi casi, se si è ottenuta la riabilitazione, il porto d'armi deve essere concesso. D'altro canto era difficile sostenere il contrario, visto che lo dice la stessa norma!

Viceversa l'art. 43 citato vieta le armi

a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

In questo secondo caso secondo il CDS la riabilitazione non rilevarebbe. Quindi anche una condanna per furto di una mela del 1952, con riabilitazione, impedisce il porto d'armi.

Vi è una circolare del ministero che riprende la giurisprudenza CDS: suggerisce per le licenze già concesse a chi rientra nei casi dell'art. 43 riabilitato, la revoca immediata, a meno che non ci sia una sentenza del Giudice amministrativo in senso contrario... No comment.

Cosa ci riserva il prossimo futuro?

Nell'immediato si dovrà dare applicazione alla direttiva eu 91/477 come modificata nel 2017. Molto potrà dipendere dal come sarà attuata. Ma già ora si possono individuare alcuni punti interessanti.

Intanto torneranno ad essere armi le repliche ad avancarica e diverranno armi quelle disattivate. Per le norme eu saranno armi soggette a dichiarazione (categoria C, all. 1) e non ad autorizzazione. Ma gli stati membri possono avere norme più restrittive e in Italia le armi soggette a mera dichiarazione non esistono. Quindi dovranno essere denunciate ed acquistate con titolo idoneo. La direttiva in discorso è nata per contrastare il terrorismo. La cosa fa ridere (nessun terrorista le userebbe mai!) o forse piangere (a Bruxelles pensano di risolvere il problema terrorismo vietando gli schioppi ad avancarica: andiamo bene!).

Quelle disattivate (ma solo dopo il 9 aprile 2017, data di entrata in vigore del regolamento eu!) seguono la stessa sorte. Il bello è che l'arma disattivata secondo le norme eu è accompagnata da una certificazione che stabilisce che NON può più essere ritrasformata in arma. Però dovrà essere denunciata.

Si prevede grande confusione al riguardo. Armi disattivate ce ne sono da 50 anni almeno, seguendo vari modi di disattivazione. In alcuni casi è anche difficile stabilire quando un'arma ha subito l'operazione di disattivazione. Se però l'arma è disattivata, anche in modo artigianale e non certificato, sino ad oggi non era un'arma, da domani? Quelle disattivate dopo l'aprile del 2017 dovranno essere denunciate, potranno essere detenute solo da chi ha un titolo per farlo, dovranno essere adeguatamente custodite. Domanda: e quelle disattivate prima del l'aprile 2017? Dipende cosa dirà il legislatore nazionale... .. ma per molte sarà impossibile stabilire quando sono state disattivate (prima bastava che lo fossero senza alcuna certificazione). Quindi delle due l'una: o è lo Stato che deve dimostrare che l'arma è stata disattivata dopo quella data e allora non cambia nulla perché è impossibile; o è il privato, e allora saranno tutte vietate.

Non penso che questo avrà una utilità pratica per pubblica sicurezza e ordine pubblico (nessun delinquente serio farebbe una rapina o un attentato con un'arma che non spara). E in fondo se corro gli stessi rischi nel procurarmi un'arma disattivata o un'arma vera sul mercato clandestino e voglio fare una rapina, magari sceglierò la pistola vera e non quella disattivata.

Di certo sarà stroncato il mercato di questo genere di oggetti. L'unico utilizzo pratico delle armi disattivate era la moda di fare ricostruzioni storiche in costume (o in divisa). Attività forse discutibile ma innocua, ma di certo politicamente scorretta. In futuro non sarà più possibile farlo...

Facile prevedere questioni di costituzionalità, a meno che il legislatore non preveda pene assai diverse per detenzione e porto disattivate e armi vere. Vedremo.

Altra sicura novità sarà in materia di custodia. Armi e munizioni dovranno essere custodite separatamente (facile pensare a doppio armadio blindato, ma forse anche triplo se uno ha la licenza di collezione armi comuni), e dovrà essere prevista una adeguata custodia nella detenzione e adeguata sorveglianza durante il trasporto. La custodia deve essere commisurata al numero ed al tipo di armi detenute. Anche qui è il legislatore a dover stabilire il come...

Sostanziale divieto di detenere armi demilitarizzate (vale a dire quelle un tempo a raffica, rese semiautomatiche), con eccezioni per chi sarà autorizzato (cioè nessuno o quasi: si prevedono misure di sicurezza degne di una banca).

Quanto ai caricatori si passerà a 20 cartucce per le armi corte e a 10 per quelle lunghe. Ma gli stati membri potranno stabilire regole più restrittive, quindi potrebbero rimanere tutto come ora. In realtà nella direttiva si dice in un articolo 20 per corte e 10 per lunghe ma subito dopo c'è scritto il contrario (20 per lunghe e 10 per corte). C'è un errore, direi che è giusta la prima versione. Forse.

Perché solo 10 per le armi lunghe? Non sono armi tipiche delle rapine e nemmeno dei terroristi. C'è chi dice che sia dovuto al timore di avere dei cittadini troppo armati... Altri che certi fatti di sangue (accaduti per altro prevalentemente negli USA) abbiano influenzato il legislatore eu. Sta di fatto che fabbricare un caricatore più capiente non è impresa difficile, pertanto il terrorista e il mafioso sapranno come procurarseli o fabbricarli. Quanto al pazzo, gli basteranno quelli da venti...

Per quanto riguarda le armi bianche o antiche è possibile siano liberalizzate... ..ma passando la competenza alla Sovrintendenza dei beni archeologici. Il che potrebbe non essere un passo avanti, almeno sotto certi punti di vista. Infatti i sovrintendenti hanno la tendenza a considerare bene sottoposto alla disciplina del T.U. dei beni culturali praticamente tutto quello che ha più di 70 anni, (bontà loro: esseri umani esclusi); la qual cosa non è molto conforme alla legge che invece prevede che siano beni culturali quelli pubblici e quelli privati vincolati (o di scavo). Vedremo.

Bisogna aggiungere che due stati (Polonia e Repubblica Ceca) hanno depositato ricorso avverso alla direttiva sostenendo essere violati il principio di proporzionalità e quello di certezza. Il primo in merito a repliche e disattivate. Il secondo in merito alle armi demilitarizzate. Hanno chiesto la revoca della direttiva o in subordine la sua modifica. Vedremo.

Esiste un progetto di legge del Dott. E. Mori...

E' una sorta di testo unico che gioverebbe e non poco a cittadini e giuristi. Ma lo approveranno? E

subirà l'assalto degli emendamenti? Chissà... Io dubito molto che possa vedere la luce così come è nato. Vedremo.

Breve incursione oltre i confini dello spazio...

E all'estero come hanno risolto il problema? Non è il caso di esaminare le leggi sulle armi di tutti gli stati. Ma un paio di esempi possono essere utili a capire.

In URSS prima del 1990 il possesso di armi da fuoco di qualsiasi genere e specie era vietato ai comuni cittadini: pena la morte. Ma negli anni '90 Eltsin fece una sanatoria con liberalizzazione e vennero regolarizzate milioni di armi clandestine. La Russia è grande e popolata, però forse si deve concludere che la gravità della pena da sola non basta, nemmeno per le armi...

Negli U.S.A. vi sono stati molto proibizionisti (anche più di noi) ed altri che consentono quasi tutto a quasi tutti. Ci si aspetterebbe che in questi ultimi gli omicidi siano di più mentre invece non è così.

Nel Regno Unito negli anni '90 studiarono una statistica che diceva che la maggior parte degli omicidi era commessa con armi corte (pistole e revolver); così le vietarono a tutti, pensando di eliminare con le armi da fuoco anche gli omicidi. Molte rinomate collezioni emigrarono in Francia e in Irlanda. A distanza di circa 25 anni gli omicidi son rimasti più o meno gli stessi, e al primo posto ci sono i coltelli, seguiti ad una certa distanza dalle armi clandestine. Proibiranno anche i coltelli? Varrebbe a poco, probabilmente.. ...poiché il primo omicidio della storia è stato verosimilmente eseguito con le mani!

... e del tempo.

A proposito di storia, quando sono nate la polvere pirica e le armi da fuoco? Non si sa di preciso. Però le prime fonti scritte certe riguardano la loro presenza a Londra (1326), a Firenze (1327) e... ...a Caluso (1339). Dunque al canavese va la medaglia di bronzo. Si trattava di "sclopi" cioè schioppi e quindi rudimentali fucili, che però lanciavano delle grosse frecce. Appartenevano all'esercito dei Savoia, ramo Acaja, che difendeva Caluso dal Marchese di Monferrato.

Possiamo immaginare quindi una loro nascita intorno al 1250. Almeno in Europa... Ma c'è chi dice, senza molte prove concrete peraltro, che siano stati gli arabi, forse gli indiani, anzi i cinesi...

E nei secoli passati come erano considerate dalla legge?

Agli albori della loro scoperta tutte le armi da fuoco erano considerate (sarà stato il fumo o l'odore di zolfo) demoniache e foriere di stragi immani. Erano quindi vietate. Il che vuol dire riservate allo stato, cioè spesso al tiranno di turno che le stragi le poteva fare a suo piacimento. Tra l'altro, almeno per i primi due secoli dalla loro scoperta, le armi da fuoco portatili avevano più un effetto psicologico che pratico. La carica era accesa da un ferro arroventato o da una miccia tenuta in una mano, mentre l'altra reggeva l'arma...

Col tempo la tendenza fu di vietare le armi più moderne a tutti i cittadini, (ad esempio nel '500 eran vietate le armi a ruota, perché non fumavano come quelle a miccia). Lasciando le armi meno moderne o poco insidiose a chi aveva una licenza per il porto d'armi. Insidiose erano le armi piccole, perché facilmente portabili ed occultabili.

In fondo oggi non è poi cambiato molto...

Ivrea, li 2 febbraio 2018.

Avv. Alessandro Raucci